



Comune di Monte di Procida

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
DI MONTE DI PROCIDA (NA)
Prot. 0000113 del 12/01/2022
IV (Entrata)

ORDINANZA n. 2 del 11 Gennaio 2022

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19 – SOSPENSIONE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA DEL TERRITORIO – MODALITA’ RACCOLTA RIFIUTI PER SOGGETTI POSITIVI O IN ISOLAMENTO DOMICILIARE

IL SINDACO

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dal Consiglio dei Ministri, da ultimo fino al 31 marzo 2022, in data 14 dicembre 2021;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii.,

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 18 giugno 2021, recante (*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano*) che ha disposto l’applicazione delle misure relative alla zona bianca al territorio della Regione Campania;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in “zona bianca”*” le cui misure sono state prorogate al 30 ottobre 2021 con Ordinanza del Ministro della Salute del 27 agosto 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, recante “*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"*”;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 28 ottobre 2021, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID* con la quale le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, concernente i



Comune di Monte di Procida

dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca», sono reiterate fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”*;

VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”*;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n.26081 del 18 dicembre 2021, nella quale si rileva che *“Come formalizzato nel verbale del 17.12.2021 della Cabina di Regia dedicata al monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del DPCM 26/04/2020 e al DM Salute 30 aprile 2020 (allegato 1), nelle ultime otto settimane sul territorio nazionale sono stati registrati rapidi incrementi dell'incidenza, che ha ormai raggiunto i 241 casi/100.000 e del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva (9,6%) e nelle aree mediche (12,1%), mentre si mantengono stabilmente e significativamente al di sopra della soglia epidemica sia l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici (1,13) che l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (1,09). L'Italia si trova dunque in fase epidemica acuta, caratterizzata da una elevata velocità di trasmissione del virus SARS CoV-2 nella maggior parte del paese. Alla luce dell'attuale andamento epidemico ed altresì in considerazione degli ulteriori impatti epidemiologici ed assistenziali potenzialmente correlati alla maggiore diffusione della variante virale B.1.1.529, designata dall'OMS come variante Omicron, le cui caratteristiche in termini di trasmissibilità, gravità della malattia e sensibilità ai vaccini attualmente in uso non sono ancora chiaramente definite, si ritiene importante raccomandare la tempestiva attivazione a livello regionale di tutte le misure organizzative atte a fronteggiare nelle prossime settimane un eventuale incremento anche sostenuto della domanda di assistenza sanitaria (omissis)”*;

VISTE le Ordinanze emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID-19, dal Presidente della Regione Campania;

ATTESO l'incremento del trend dei contagi che in questi giorni si registra sul territorio nazionale, anche sulla base delle varianti al virus originario che circolano sul territorio nazionale che indica chiaramente la necessità di prevedere l'adozione di ulteriori misure di prevenzione e contenimento al fine di scongiurare l'aggravamento della situazione epidemiologica in atto a livello locale;

DATO ATTO delle criticità, già evidenziate lo scorso fine settimana, di ripresa delle attività della scuola pubblica a fronte di segnalazioni di positività e quarantene del personale in servizio nella scuola dell'infanzia e primaria;

VISTI i dati, alla data odierna, comunicati dal competente Dipartimento di prevenzione della ASL Napoli 2 Nord da cui risulta un complessivo peggioramento della diffusione sul territorio comunale del contagio da Covid – 19;



Comune di Monte di Procida

VISTI anche i dati attuali comunicati e pubblicati sulla piattaforma Sinfonia della Regione Campania;

DATO ATTO che il numero dei contagiati sul territorio comunale è in aumento e che la campagna di vaccinazione per la popolazione under 12 è in corso e non ha ancora completato le operazioni di copertura totale attraverso la somministrazione della prima dose di vaccino, nonché non è stato ancora completato il ciclo per la restante popolazione mediante la somministrazione del booster;

CONSIDERATO

- che sulla base dei dati comunicati all'Ente si registra un significativo incremento, in termini assoluti e in percentuale, dei casi positivi al Covid - 19 sul territorio comunale, circostanza che impone una particolare attenzione alle finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio, che devono essere considerate tuttora prioritarie, per cui è indispensabile prevedere ulteriori e particolari misure di intervento che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, con carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e comunale, con specifico riguardo alla fascia più giovane della popolazione, in età scolare;
- che la descritta situazione di criticità, nella fase attuale, può alimentare il rischio della diffusione del contagio all'interno della popolazione scolastica nel corso della somministrazione del servizio di mensa scolastica;
- che conseguentemente una misura di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio consiste nella sospensione del servizio di mensa scolastica oltre che l'adeguata raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte di soggetti positivi al covid o sottoposti alla misura dell'isolamento domiciliare;

TENUTO CONTO che, in particolare, la variante Omicron che dilaga in tutto il territorio nazionale presenta il più elevato grado di trasmissibilità del virus e che ha una maggiore propagazione fra i bambini in età prescolare e scolare;

DATO ATTO che è stato effettuato un bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, considerando che è necessario graduare i provvedimenti urgenti al fine di adeguarli all'indice del contagio locale;

RILEVATO che il potere di emanare le misure di cui alla presente ordinanza trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa (decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19») e nello stesso D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 oltre che, naturalmente, nell'articolo 32 della legge 833/1978;

CONSIDERATO che nella qualità di rappresentante della comunità locale, tra gli altri, è interesse primario tutelare la salute pubblica e limitare le circostanze che possano contribuire all'incremento del virus e di conseguenza, nelle more che vengano emanati ulteriori provvedimenti del governo nazionale e di quello regionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi dello stesso nella popolazione scolastica si rende necessario ed urgente



Comune di Monte di Procida

adottare ulteriori provvedimenti per il contenimento e la prevenzione della diffusione del contagio;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate e che, pertanto, si debba ricorrere, nella circostanza, a potere di ordinanza contingibile e urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale "*... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...*";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "*In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

ORDINA

con decorrenza dalla data del presente provvedimento fino a tutto il 22/1/2022:

la sospensione immediata del servizio di refezione scolastica delle scuole dell'infanzia e primaria insistenti sul territorio del Comune di Monte di Procida, salvo diverse determinazioni legate a sopravvenute disposizioni governative/regionali ed al mutamento della situazione epidemiologica locale.

Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme tutte le misure già adottate nonché tutte le disposizioni e direttive emanate dalle competenti Autorità Statali e regionali per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, recanti la disciplina sulla "*Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo*" e "*Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica*";

FINO AL TERMINE DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE SOLO PER CHI E' POSTIVO O IN ISOLAMENTO DOMICILIARE:

- nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, è **interrotta la raccolta differenziata**. Tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme;
- per la raccolta dovranno essere utilizzati due sacchetti uno dentro l'altro o in numero



Comune di Monte di Procida

- maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica;
- chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso; senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo;
 - una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata. Subito dopo lavarsi le mani;
 - Depositare i rifiuti **il Venerdì dopo le 22:00** all'esterno nelle consuete modalità nelle vicinanze dell'abitazione. I rifiuti saranno ritirati **ESCLUSIVAMENTE IL SABATO DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 12,00**

I rifiuti saranno gestiti come rifiuti indifferenziati.

PER CHI NON E' POSITIVO E NON E' IN ISOLAMENTO DOMICILIARE;

- per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel Comune di Monte di Procida non interrompendo la raccolta differenziata.

RACCOMANDA

- ai titolari delle attività commerciali, la rigorosa osservanza dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, con particolare riguardo al contingentamento degli ingressi rispetto alla superficie dei locali e alla misurazione della temperatura corporea e al controllo del green pass;
- ai cittadini di non creare assembramenti nelle strade e nelle piazze del territorio comunale nei pressi e negli uffici pubblici;
- di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie
- di rimanere a casa il più possibile.

RIBADISCE

- l'obbligo di rispetto delle misure delle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi.

AVVERTE

che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e che si procederà ai sensi di legge nei confronti di chiunque ponga in essere atti e/o comportamenti lesivi della presente;

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni



Comune di Monte di Procida

per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del Comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

DISPONE

che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo online, sul sito internet del Comune;

La trasmissione della presente:

Agli istituti scolastici del territorio del Comune di Monte di Procida;

Alla società affidataria del servizio di refezione scolastica;

Alla società affidataria del servizio di igiene urbana;

Al Responsabile del servizio igiene urbana e refezione scolastica;

Alla Prefettura di Napoli;

Al Comando Stazione Carabinieri;

Al Resp.le del Settore III;

Al Comando Polizia Municipale;

All'ASL Napoli 2 Nord.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO

Dr. Giuseppe Pugliese